

Regolamento per la disciplina delle videoriprese e la trasmissione delle sedute di Consiglio comunale.

Art.1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoriprese e trasmissione televisiva o a mezzo web delle sedute di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Art.2 - Funzioni

Il Comune di Terracina attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute di Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art.3 - Informazione sull'esistenza delle telecamere

Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e circa la trasmissione delle, immagini riprese, disponendo appositi cartelli nella sala consiliare per informativa al pubblico.

Art.4 - Autorizzazione

L'Ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, nonché l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziate:

- modalità di ripresa;
- finalità da perseguire;
- modalità di trasmissione (televisiva, radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'Autorizzazione fornita avrà validità annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato a rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii., restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Tale autorizzazione, se non rinnovata da parte dell'Ente, su apposita richiesta del soggetto proponente almeno 30 giorni prima della scadenza, sarà considerata decaduta.

Art.5 - Organo competente

Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente in tema di videoriprese dei lavori del Consiglio Comunale. In tale veste:

- ha facoltà di autorizzare e regolare l'ammissione delle videoriprese, caso per caso, proprio nell'esercizio dei poteri attribuiti al medesimo dall'art.39 comma 1 del TUEL;
- provvede all'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio al soggetto autorizzato e/o emittente televisiva;
- stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalla ripresa per motivi di segretezza o di tutela della privacy, autorizzandone la ripresa o la registrazione parziale o limitata a specifiche tematiche, con modalità direttamente impartite al responsabile di tale servizio;
- stabilisce la cessazione delle riprese e l'allontanamento del pubblico dalla sala quando ricorrano motivi di segretezza e di sicurezza tali da richiedere la tutela e la salvaguardia dei partecipanti ai lavori del Consiglio Comunale;
- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa in caso di disordini in aula;

- vigila sul rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.

Art.6 - Diritto di ripresa da parte di soggetti terzi

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e comunque soltanto previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. E' assolutamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art.7 - Rispetto della privacy

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n.196/2003, ciascun Consigliere Comunale, prima della trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa ed alla divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, senza ripresa identificativa.

Art.8 - Limite alle riprese delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano come oggetto dati che attengano la salute, l'origine etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e gli orientamenti sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere giudiziario. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi come oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati ed alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei consiglieri comunali.

Art.9 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione delle immagini è consentita in ambito locale, nazionale e su web. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni e commenti durante le riprese. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale dovrà fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art.10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.